

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 24/2018

26 LUGLIO 2018 – Prof.n. 201800794

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

D.L. 87/2018 – DECRETO "DIGNITA'"

Rif. Circolare Fofi n. 11057

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio u.s., è stato pubblicato il D.L. 87/2018, in vigore il 14 luglio 2018.

Il decreto modifica la disciplina del contratto a termine contenuta negli articoli 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. *Jobs Act*) e le principali novità riguardano la **durata massima del contratto a tempo determinato ed il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa**.

In particolare, il nuovo comma 1 del predetto art. 19 prevede che "al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi". È legittimo dare seguito al rapporto di lavoro oltre tale limite o prevederne fin dall'inizio una durata maggiore, ma non oltre i ventiquattro mesi, apponendo obbligatoriamente la causale qualora ricorrano: "*esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori*" ovvero "*esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria*". In tal caso, tuttavia, il numero massimo delle proroghe è ridotto a quattro volte (ma sempre fino al raggiungimento massimo dei 24 mesi totali).

La **necessità di apporre la causale** al contratto a termine non ricorre per i primi dodici mesi di durata del rapporto e ciò anche nel caso in cui il primo contratto sia inferiore a tale limite e sia successivamente prorogato entro il limite annuale stesso.

Con la modifica dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 è stabilito, inoltre, che il contratto a tempo determinato possa essere rinnovato esclusivamente per i motivi sopra citati, ovvero per esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero



ORDINE DEI
FARMACISTI
DELLA
PROVINCIA DI
TREVISO

Via Cortese 8
31100 TREVISO

Telefono 0422 544873
Fax 0422 412466

E-Mail :

posta@ordinefarmacistitreviso.it

PEC:

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

Sito:

www.ordinefarmacistitreviso.it

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì
dalle 10.30 alle 16.00
il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

esigenze sostitutive di altri lavoratori; ed esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Le citate disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14 luglio 2018, ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla predetta data, nonché ai contratti di somministrazione a tempo determinato, mentre non trovano applicazione per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Una **copia del contratto** dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati liberamente anche in assenza delle predette condizioni.

Con riguardo al licenziamento, l'indennità prevista in caso di **licenziamento senza giustificato motivo o giusta causa** è fissata in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Rimangono invariate le modalità di calcolo di tali indennità, ossia due mensilità per ogni anno di servizio prestato dal lavoratore in azienda, con il solo obbligo delle 4 mensilità.

Tra le altre modifiche di rilievo si evidenziano quelle contenute negli articoli 7, 10, 11 e 12 del decreto in oggetto.

L'articolo 7 prevede in materia di iperammortamento, un meccanismo di recupero delle agevolazioni concesse, nel caso in cui, nel corso del godimento del beneficio, i beni agevolati siano oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. Tale disposizione ha effetto per gli investimenti realizzati a partire dal 14 luglio 2018 e non riguarda le ipotesi di cessione del bene accompagnata dalla sua sostituzione.

Con riferimento al redditometro, l'art 10 prevede l'aggiornamento dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche di cui all'art. 38, co.5, del D.P.R. 600/73, stabilendo che il Ministero dell'Economia e delle finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Pertanto, il D.M. del 16 settembre 2015 non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.

L'articolo 11 dispone lo slittamento del termine per lo "spesometro" - l'adempimento comunicativo, da parte dei soggetti passivi IVA interessati, riguardante la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute - prevedendo che per la trasmissione del terzo trimestre ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2019, mentre le due scadenze per l'invio semestrale saranno 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) e 28 febbraio 2019.

Con l'art 12 è, invece, abrogato il meccanismo dello "*split payment*" (scissione dei pagamenti) ma solo per determinate categorie di professionisti. Dal 14 luglio le fatture per le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto sono escluse dallo *split payment*.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO

Luisa Rossi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Losego